

Codice A1814B

D.D. 9 settembre 2024, n. 1856

Autorizzazione idraulica n° 1885 per interventi per la messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico Regione Giarone, Regione Cafra, manutenzione idraulica rii minori, consolidamenti spondali e manutenzione infrastrutture esistenti, in Comune di Bubbio (AT). Importo lavori € 1.000.000,00 - Lotto 1C. Richiedente: Comune di Bubbio (AT).



ATTO DD 1856/A1814B/2024

DEL 09/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1885 per interventi per la messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico Regione Giarone, Regione Cafra, manutenzione idraulica rii minori, consolidamenti spondali e manutenzione infrastrutture esistenti, in Comune di Bubbio (AT). Importo lavori € 1.000.000,00 – Lotto 1C. Richiedente: Comune di Bubbio (AT).

Con nota n° 1295 in data 23/04/2024, inviata telematicamente via PEC (ns. prot. n° 20760/A1814B del 24/04/2024), nel contesto generale dell'indizione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Decreto Legislativo n° 36/2023, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n° 241/1990, il Comune di Bubbio, con sede in Via Cortemilia n° 1, 14050 – Bubbio (AT), Codice Fiscale e Partita IVA 00192220051, presentava richiesta per rilascio di autorizzazione idraulica, ai fini della realizzazione di interventi per la messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico Regione Giarone, Regione Cafra, manutenzione idraulica rii minori, consolidamenti spondali e manutenzione infrastrutture esistenti. Il Comune di Bubbio risulta beneficiario di un contributo di euro 1.000.000,00 come si evince dal Decreto Interministeriale del 19 maggio 2023 con il quale sono stati assegnati ai comuni contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e del territorio relativi all'annualità 2023 in applicazione dell'art. 1, comma 139 quater della Legge 30 dicembre 2018 n° 145.

Il progetto in esame prevede l'asportazione di materiale in un tratto di sponda destra del Fiume Bormida di Millesimo e contestuale riutilizzo dello stesso per realizzare dei rilevati arginali a monte ed a valle degli interventi già previsti nei Lotti 1A ed 1B. In particolare le arginature in progetto interesseranno la sponda sinistra del corso d'acqua, al fine di contenere gli effetti idraulici provocati da fenomeni di rigurgito. Tali arginature verranno realizzate, per questo Lotto 1C, con un'unica tecnologia, così come descritto sinteticamente di seguito:

Argini in terra sul Fiume Bormida di Millesimo: vengono realizzati, in un'ottica di economia circolare e di riutilizzo del materiale di scavo prodotto dal cantiere, a partire dal materiale scavato nell'ambito della ricalibratura prevista in sponda destra, che risulta quindi ricollocato e riqualificato.

Le scarpate del rilevato possiedono pendenza 2/3, mentre l'ingombro complessivo del coronamento risulta essere pari a 4,00 m, con 2,50 m che verranno destinati a strada di servizio in macadam, per sorveglianza e manutenzione. Al fine di garantire l'impermeabilità e la stabilità strutturale del rilevato in terra, il suo lato verso il fiume verrà rivestito con una membrana cementizia (concrete canvas), intervallata da pali in legno posti ad interasse di circa 2,00 m, sulla quale viene riportato uno strato di terreno idoneo al rinverdimento del manufatto e ricavato interamente dalle operazioni preliminari di scotico. Per evitare fenomeni di erosione al piede del rilevato arginale lungo il Fiume Bormida di Millesimo, verrà realizzata una scogliera in massi di cava ciclopici, per un'altezza pari a 3,00 m. Le scarpate e le banchine della strada di coronamento verranno rinverdate mediante idrosemina, al fine di garantire, fin da subito, la protezione del manufatto nei confronti di potenziali fenomeni erosivi ed il corretto inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico del territorio circostante, il tutto come meglio dettagliato negli elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza.

Ricalibratura in sponda destra dell'alveo del Fiume Bormida di Millesimo: tale ricalibratura è progettata in modo da ottenere un ampliamento della sezione di deflusso di piena del fiume, in maniera tale da compensare la mancata espansione verso sinistra determinata dalla arginatura in progetto; il materiale ricavato dallo scavo verrà utilizzato per la realizzazione dei rilevati arginali. Tale ricalibratura interesserà esclusivamente la zona golenale destra, lasciando di fatto immutato l'alveo di magra attuale mediante la realizzazione di una banca intermedia, al fine di tutelare l'ittiofauna, il tutto come meglio dettagliato negli elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza.

Riassumendo, nell'ambito del Lotto 1C sono previste le seguenti opere:

- ricalibratura dell'alveo del Fiume Bormida di Millesimo, con asportazione del materiale depositato in sponda destra, per uno sviluppo totale di 277,00 m ed un volume di 5793,80 mc;
- realizzazione di rilevato arginale in sponda sinistra lungo il Fiume Bormida di Millesimo, per un tratto di circa 76,00 m, verso monte ed un volume di circa 2275,00 mc;
- realizzazione di rilevato arginale per un tratto di circa 105,00 m nel tratto verso valle con un volume di circa 3518 mc, a completamento ai lati dei rilevati arginali dei Lotti 1A ed 1B.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua denominato Fiume Bormida di Millesimo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al numero 2, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali (progetto di fattibilità tecnica ed economica) costituiti da Relazione generale, Relazione storica, Relazione preventiva di interesse archeologico, Relazione di sostenibilità dell'opera, Relazione sulle interferenze, Relazione geologica e geotecnica, Relazione geognostica, Relazione agronomico-forestale, Relazione idrologico-idraulica, Relazione di regimazione delle acque meteoriche superficiali, Relazione paesaggistica semplificata, Studio di Fattibilità Ambientale, Piano Gestione Materie, Quadro economico, Computo metrico estimativo e stima dei costi per la sicurezza, Elenco prezzi unitari, Cronoprogramma, Disciplinare descrittivo e prestazionale, Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti, Piano particellare di esproprio ed elenco ditte, Piano di sicurezza e di coordinamento, Elaborati grafici, stilati dall'ing. Giovanni Guglieri con studio professionale *inomis* – Acqui Terme (AL) in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6, in data 24/04/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Con nota n° 26289/A1814B del 28/05/2024, il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti ha effettuato comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge n° 241/1990 e dell'articolo 15 della Legge Regionale n° 14/2014.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un Ente Locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di pubblicazione dell'istanza.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che le opere di difesa spondale e le opere arginali di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo e di difesa da episodi esondativi, ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Le opere in oggetto non sono soggette alla di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 *“Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006”*, in particolare al suo Allegato che, al punto 3, evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di *“opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua”* ed in dette tipologie rientrano le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, le opere in argomento sono ritenute ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida di Millesimo fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento e delle modalità di intervento di seguito riportate:

- ogni difesa spondale in massi ciclopici dovrà avere una sezione pseudo trapezia, realizzata prolungando la parte in elevazione della struttura, mantenendo la stessa inclinazione, fino ad impostare l'unghia di fondazione ad una profondità in valore assoluto di almeno 1,50 m rispetto alla locale quota minima di scorrimento delle acque del Fiume Bormida di Millesimo e, comunque, ad una quota antiscaldamento; il piano di fondazione dovrà avere una larghezza minima di almeno 1,50 m;
- ogni difesa in massi ciclopici dovrà essere addossata alle sponde esistenti e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- le estremità delle difese dovranno essere raccordate o con le difese esistenti o essere risolte ed idoneamente immorsate nella sponda naturale;
- i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
- ogni difesa spondale dovrà essere ricalzata con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, all'ultimazione dei lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
- le inclinazioni delle scogliere dovranno avere una pendenza, a favore di stabilità, indicativamente non superiore ad 1/2;
- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità delle opere longitudinali dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione; in particolare il

soggetto autorizzato dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;

- per ciò che concerne i rilevati arginali, con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre preferibilmente da utilizzare saranno di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7), con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore a 25;
- prima di procedere alla realizzazione delle arginature, sarà necessario preparare il terreno di posa, provvedendo all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali ed alla predisposizione di uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di immersione delle dimensioni riportate negli elaborati progettuali;
- a seguito della presa d'atto del collaudo, all'Amministrazione Comunale spetterà l'attivazione in via ordinaria dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile delle procedure ed interventi atti a fronteggiare gli eventi prevedibili lungo il tratto arginale del Fiume Bormida di Millesimo a salvaguardia della pubblica incolumità e degli interventi di presidio da attuarsi;
- i volumi di materiale di scavo provenienti dall'alveo dovranno essere preventivamente valutati e caratterizzati al fine di un loro riutilizzo nell'esecuzione delle opere in progetto;
- dovranno essere attuate tutte le misure atte a garantire il transito, sul tratto di sommità arginale dotato di strada e sulla pista al piede, ai soli mezzi di servizio. In caso di fondi interclusi il transito potrà avvenire previa istanza del singolo, di concessione demaniale, da rivolgere a questo Settore;
- dovrà in ogni caso essere garantito il rispetto del franco di almeno un metro sulla quota del livello idrico corrispondente alla portata di tempo di ritorno duecentennale;
- si demanda alle successive fasi progettuali la verifica di stabilità e di dimensionamento strutturale delle opere in progetto;
- nella costruzione dei rilevati arginali andranno seguite le indicazioni riportate negli elaborati progettuali, sia per quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda lo spessore degli strati, il tipo di macchinario da utilizzare per il costipamento ed il numero di passate;
- sempre ai disegni di progetto si dovrà fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e dei materiali da utilizzare per la realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa arginale;
- gli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso non dovranno essere approfonditi oltre la quota locale del fondo alveo;
- dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di ricalibratura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
- ogni profilo dell'alveo oggetto di ricalibratura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dell'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde;
- si prevede, nell'ambito del progetto in oggetto, la possibilità di utilizzare parte del materiale di scavo per interventi di imbottimento di sponda, sempre nell'alveo del Fiume Bormida di Millesimo, in comuni limitrofi ove può esserci necessità di riempimenti di tratti spondali erosi.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904, "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie";
- visti gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali";
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale competente i Settori decentrati Opere Pubbliche e Difesa dell'Assetto Idrogeologico, ora Settori Tecnici regionali;
- visto l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n° 112/98";
- vista la D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- visto il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del P.A.I.) e s.m.i.;
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo n° 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 21/02/2013 e dal Regolamento Regionale n° 4/R del 06/07/2015;
- vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013, articolo 18 ed Allegato A e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n°14/R del 6 dicembre 2004".;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "Testo Unico delle

disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie” il Comune di Bubbio con sede in Via Cortemilia n° 1, 14050 – Bubbio (AT), Codice Fiscale e Partita IVA 00192220051, ad eseguire gli interventi per la messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico Regione Giarone, Regione Cafra, manutenzione idraulica rii minori, consolidamenti spondali e manutenzione infrastrutture esistenti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all’istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall’alveo del Fiume Bormida di Millesimo; il materiale di risulta proveniente dalla risagomatura delle sezioni e degli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nei tratti oggetto di sistemazione e nel caso in oggetto per la realizzazione di rilevati arginali. L’asportazione del materiale litoide in esubero è condizionata alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell’appaltatore, corredata da elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi) nel rispetto della D.G.R. n° 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 21-51107 del 09/02/2015;
- le sponde, l’alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua sia in caso di morbide che di piene;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena resta a carico del richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008 “*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*” e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d’acqua;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l’interferenza con l’alveo interessato;
- il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all’interno dell’alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (in particolare articolo 37 bis, comma 2 del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. ed i.);
 - durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall’intervento;
- il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e foglie) dovrà essere prontamente allontanato dall’alveo e l’eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4,00 m dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
- durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l’eliminazione/eradicaione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. n° 33-5174 del 12/06/2017;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell’articolo 96, lettera c del Regio Decreto n° 523/1904;

- la presente autorizzazione riguarda le sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e senza ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
 - ad ultimazione dei lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato dei luoghi, come da progetto;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* (e con un preavviso di almeno 10 giorni) l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
 - sarà onere del richiedente assicurare, sotto la propria responsabilità, in caso di maltempo e di diramazione di stati di allerta il presidio dell'area di cantiere adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica per tutta la durata dei lavori;
 - è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli Enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e s.m.i., svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene dei corsi d'acqua;
 - nell'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo, in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali benchè con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbero materiale flottante o potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
 - l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
 - l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei

danni eventualmente cagionati;

- il personale del Comune di Bubbio (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- il Comune di Bubbio (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà recepire le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 26286/A1814B del 28/05/2024;
- la presente autorizzazione ha **validità di 2 (due) anni**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante *“Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n°14/R del 6 dicembre 2004”*.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Italo COLOMBO
Luca DI MARTINO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa